

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

COPIA

DELIBERAZIONE N. **138**

in data: **17.09.2015**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SISSA TRECASALI E LA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN MICHELE ARCANGELO - A.S.
2015/2016**

L'anno **duemilaquindici** addi **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **16:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BERNARDI NICOLA	SINDACO	Presente
FOGLIA MAURO	VICE-SINDACO	Presente
GAIBAZZI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
TRIDENTE TIZIANA	ASSESSORE	Presente
ZANICHELLI IGINO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. **Ugo Giudice** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. **Bernardi Nicola** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 20 del 7 novembre 2013 con la quale, a seguito di referendum consultivo, è stato istituito il comune di Sissa Trecasali per fusione dei comuni di Sissa e Trecasali (conseguentemente disciolti);

PREMESSO:

- che, tra le competenze comunali, rientra quella di garantire il diritto di ognuno di accedere a prestazioni educative;
- che, per prevenire / ridurre la formazione di liste di attesa presso la scuola dell'Infanzia statale in Trecasali ed assicurare un razionale impiego delle risorse del territorio, destinate al sostegno dell'infanzia, il disciolto Comune di Trecasali, negli ultimi anni, aveva siglato convenzione con la scuola d'infanzia parrocchiale paritaria San Michele Arcangelo in Trecasali;
- che sussiste l'utilità, da parte dell'Ente e della collettività tutta, al funzionamento della scuola paritaria San Michele Arcangelo, non potendosi altrimenti garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia a tutti i bambini aventi diritto, allo stato attuale delle sezioni di scuola pubblica esistenti sul territorio;
- che le sezioni di scuola dell'infanzia del territorio (n.4 in località Sissa e n.3 in località Trecasali) sono tutte complete (n. 176 alunni , classe da un minimo di 23 ad un massimo di 26);
- che sono iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria ulteriori n.35 bambini residenti nel Comune, come risulta da relazione della Scuola Paritaria, pervenuta in data 16.9.2015 prot. 9608;
- che lo strumento della convenzione , in cui siano puntualmente disciplinati sia le condizioni di accoglienza, che il funzionamento degli organi di partecipazione, che l'adozione degli orientamenti educativi della scuola dell'infanzia statale, appare idoneo a garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione , pur nel rispetto dell'orientamento proprio della scuola paritaria;

RICHIAMATO l'art.118 della Costituzione, secondo cui "Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà";

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D. Lgs. n. 112/98, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche" e in particolare gli articoli 6 e 7 che regolano rispettivamente: l'esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possano aderire per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali";
- la Legge n. 62 del 10.3.2000, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul Diritto-Dovere all'Istruzione ed alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma1, lett .c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita";

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e s.m.i “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare l’art. 64 recante “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”.

VISTO lo schema di convenzione in n.15 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi in data 16 settembre 2015 dal Responsabile del II° Settore – Servizi al Cittadino – Maristella Dicò e dal Responsabile del III° Settore – Servizi Finanziari – dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs.vo n. 267/000 e s.m.i;

CON VOTAZIONE unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa, la convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in n. 15 articoli, disciplinante i rapporti tra il Comune di Sissa Trecasali e la scuola paritaria “San Michele Arcangelo”, valida per l’anno scolastico 2015 /2016 e comunque sino al 31.8.2016;

DARE ATTO che l’Ente Locale, considerata l’utilità ricavata dal funzionamento della scuola paritaria “San Michele Arcangelo“, riconosce un finanziamento di euro 10.000,00 per l’intero anno scolastico 2015/2016, di cui euro 3.000,00 finanziati nel bilancio 2015 all’intervento 10410501 ed euro 7.000,00 da finanziare nel bilancio 2016;

DARE MANDATO al Responsabile del II° Settore di adottare ogni atto consequenziale;

DI SUBORDINARE l’erogazione del contributo di euro 10.000,00 ad apposita rendicontazione da parte della commissione paritetica prevista all’articolo 3 della convenzione;

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all’art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Delibera G.C n. 138 del 17.09.2015
Oggetto	Approvazione Convenzione tra il Comune di Sissa Trecasali e la Scuola dell’Infanzia Paritaria San Michele Arcangelo – a.s. 2015/2016
Contenuto	Si disciplinano, mediante formale convenzione tra le parti, i rapporti tra Comune e Scuola Paritaria dell’Infanzia per l’anno scolastico 2015/2016
Eventuale spesa prevista	Euro 10.000,00
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Relazione Scuola Paritaria pervenuta il 16.9.2015 prot. 9608

DI DICHIARARE, per l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Addì, 16.09.2015

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

F.to Maristella Dicò

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Addì, 16.09.2015

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto, confermato e sottoscritto qui di seguito e a margine di ciascun foglio:

IL PRESIDENTE

F.to Bernardi Nicola

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ugo Giudice

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (Registro pubblicazione n. 378).

Comunicata ai Capigruppo Consiliari – Protocollo numero 11093 del 21.10.2015

Sissa Trecasali, lì 21.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.

Addì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la suesposta deliberazione:

Ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21.10.2015 al 05.11.2015

Ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (protocollo numero 11093);

e che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ in quanto:

sono **decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione** all'Albo Pretorio Comunale (Articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

Sissa Trecasali, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SISSA TRECASALI
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN
MICHELE ARCANGELO IN TRECASALI.**

L'anno duemilaquindici addì del mese di in ,

TRA

L'Amministrazione comunale di Sissa Trecasali rappresentata dal Sindaco pro-tempore dott. Nicola Bernardi, domiciliato presso la Sede Comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del

E

Scuola dell'Infanzia San Michele Arcangelo nella persona del Parroco Masini Don Giorgio;

PREMESSO che:

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale “, che all’articolo 2, comma 1, lettera d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l’uguaglianza di opportunità ed il rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell’offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi e con la scuola di base;
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53 “, fissa modalità per l’accesso alla Scuola dell’infanzia;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “ disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole non statali paritarie private e degli enti locali, stabilendo che le scuole paritarie “ corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4 – 5 - 6 “ (articolo 1, comma 2);
- la medesima Legge n. 62/2000 all’articolo 1, comma 3, garantisce “piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico”; stabilisce inoltre che “Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso”;
- la circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 detta ”disposizioni e indicazioni per l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62 succitata, in materia di parità scolastica”;
- la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 ed in particolare la Sezione I “ Scuola dell’Infanzia “ del Capo III, detta “ Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro “, ed in particolare la Sezione I “ Scuola dell’Infanzia “ del Capo III;

- la citata Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003, all'articolo 2, comma 7, dispone che resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio;
- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10", che:
 - all'articolo 1, comma 4, stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali;
 - all'articolo 2, comma 1, lettera a) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono " la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione " e si svolgono " nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà d'insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie ";
 - all'articolo 6, comma 1, lettera a) si indica che gli interventi sono attuati in favore " dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle Scuole dell'Infanzia ".
- il Comune di Sissa Trecasali, per assicurare l'accesso alla scuola dell'infanzia a tutti gli utenti e l'ulteriore miglioramento dell'offerta educativa , nonché lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale, oltre a sostenere attivamente la scuola dell'infanzia statale, ritiene di attivare una collaborazione tramite convenzione anche nei confronti della scuola paritaria presente sul territorio del Comune e che viene frequentata da bambini e bambine residenti nel Comune di Sissa Trecasali;
- in questo modo, anche la scuola dell'infanzia paritaria concorre stabilmente insieme alla scuola dell'infanzia statale, alla soddisfazione dei bisogni dell'utenza, alla qualità dell'educazione e alla piena partecipazione alla vita sociale della comunità;
- nel territorio comunale il servizio di Scuola dell'Infanzia è svolto dalla Scuola Statale e dalla scuola dell'infanzia paritaria San Michele Arcangelo;
- la Scuola dell'Infanzia San Michele Arcangelo è stata dichiarata paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 con decreto prot. 488 del 28/02/2001;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

La Scuola San Michele Arcangelo si impegna a gestire il servizio scolastico nell'attuale edificio, articolato in 3 sezioni con un numero di 70 iscritti come da autorizzazione al funzionamento vigente .

L' Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini secondo le indicazioni normative previste dalla Legge n. 53/2003 e successivi decreti attuativi, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, dando priorità ai bambini residenti nel Comune o che acquisiscano la residenza durante l'anno scolastico, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed il Protocollo d'intesa Provinciale. In favore di bambini regolarmente certificati dall'Azienda USL e sulla base della programmazione individuata nel Piano Educativo Individualizzato, il Comune si assumerà i compiti e gli oneri previsti dalla legislazione e dagli accordi di programma vigenti, nei limiti delle proprie disponibilità.

Articolo 2 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L' Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto

previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. In particolare, oltre l'Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un Comitato di gestione, rappresentativo dell'Ente gestore, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari) e dei genitori.

Articolo 3 - COMMISSIONE PARITETICA

L'Ente locale istituisce, in accordo con l'Ente gestore, una Commissione paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La costituzione della Commissione, entro il mese di dicembre, con definizione contestuale del calendario di funzionamento (almeno due volte l'anno), costituisce condizione imprescindibile per l'applicazione della presente convenzione. La Commissione è costituita dal Sindaco o suo delegato, dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato e dal funzionario comunale competente.

Detta commissione ha inoltre il compito di sottoporre alla fine dell'anno scolastico alla Giunta una relazione dettagliata sull'applicazione della presente convenzione con riguardo, in particolare:

- ai profili contabili;
- all'accoglienza di tutti gli utenti, senza distinzione;
- al funzionamento degli organi di partecipazione;
- all'adozione degli Orientamenti educativi della scuola dell'infanzia statale;
- alla qualificazione del personale docente.

Articolo 4 - TRASPORTO

Al trasporto degli alunni della Scuola dell'Infanzia residenti nel territorio comunale provvede l'Amministrazione comunale con personale proprio o a ciò incaricato con fondi del proprio bilancio, parimenti al servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia statale e della scuola dell'obbligo, in applicazione della legge regionale sul diritto allo studio.

L'applicazione del presente articolo non può comportare riduzioni della consistenza della forza lavoro oggi impegnata nella scuola paritaria.

Articolo 5 - FUNZIONAMENTO

La scuola dell'Infanzia inizia il primo Lunedì del mese di settembre e osserva la chiusura nel mese di luglio ed agosto e le chiusure durante l'anno scolastico previste per le scuole statali. Il calendario della scuola verrà comunicato al Comune.

Articolo 6 - ASSICURAZIONI

È fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini.

Articolo 7 - QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Con la presente l'Ente gestore si impegna ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato dalla FISM e dalle principali sigle sindacali nazionali.

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo - didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale come previsto dal sopra citato contratto collettivo nazionale. L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con il nido d'infanzia, la scuola primaria, la scuola dell'infanzia statale) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (distretti scolastici, istituto comprensivo, coordinamento pedagogico comunale), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

Articolo 8 - COORDINATORE PEDAGOGICO

L'Ente gestore si avvale di proprie figure professionali, anche di rete, dotate di laurea specifica ed indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui

verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

Articolo 9 - SERVIZI PER L'ACCESSO

L'Ente gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda USL.

Articolo 10 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'ente locale un rendiconto sulla utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 12, ad approvazione del Bilancio Consuntivo, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 62/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Per i servizi di medicina scolastica a favore degli alunni si fa riferimento a quelli stessi erogati dagli operatori dell'Azienda USL competente per territorio.

Tali servizi e l'Ente gestore individueranno forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini diversamente abili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

Articolo 12 - IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

L'Ente locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente gestore nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso un contributo da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, per l'importo di euro 10.000,00 da suddividersi in due tranche, come segue:

Euro 3.000,00= sul bilancio 2015

Euro 7.000,00 = sul bilancio 2016, a presentazione della relazione prevista all'art.3.

Articolo 13 - POSTI IN CONVENZIONE

L'ente gestore si impegna a garantire la possibilità prioritaria di accesso al servizio a tutti i minori residenti nel comune di Sissa Trecasali inseriti nella lista d'attesa della scuola materna statale gestita dall'istituto comprensivo di Sissa Trecasali.

A tale fine l'Ente gestore riserverà – salvo di verso accordo tra le parti - al Comune almeno 7 posti in convenzione (pari al 10% della disponibilità complessiva) per inserire altrettanti bambini/e della eventuale lista d'attesa della Scuola dell'Infanzia Statale. Tali posti verranno riservati sino al 30 giugno precedente l'anno scolastico di riferimento; successivamente a tale data l'Ente gestore potrà inserire bambini provenienti dalle proprie liste d'attesa.

L'inserimento del posto in convenzione presuppone la rinuncia al posto nella graduatoria della scuola materna statale.

Le famiglie i cui bambini/e provenienti dalle liste d'attesa della scuola statale vengono inseriti nella scuola paritaria, pagheranno la retta prevista per la frequenza direttamente alla scuola paritaria.

Articolo 14 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità anni uno a far tempo dalla data di sottoscrizione, e comunque con scadenza al 31.8.2016, salvo modifiche legislative sostanziali che vadano ad inficiare l'attuale convenzione sotto l'aspetto gestionale e/o finanziario.

Articolo 15 - RECESSO

L'eventuale disdetta anticipata della convenzione dovrà essere comunicata con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di apertura del successivo anno scolastico. La scuola si impegna comunque ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico.